



Ufficio XII - Risorse Finanziarie

Prot. n. 255/A6

Bologna, 12 gennaio 2004

- AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LORO SEDI
- AI DIRIGENTI DEI
CENTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LORO SEDI
- ALL'IRRE – BOLOGNA
- AL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XV

OGGETTO: Certificazione di compatibilità finanziaria relativa ai contratti integrativi stipulati a livello di scuole.

Pervengono quesiti in ordine all'oggetto e relazioni dei collegi dei revisori dei conti che sottolineano comportamenti tenuti da alcune istituzioni scolastiche non rispettosi delle disposizioni di legge in materia.

A tale riguardo preme allo scrivente precisare che i contratti integrativi stipulati a livello di istituzione scolastica devono necessariamente riguardare le materie elencate nell'art. 3 del CCNL del 15/03/2001 e nell'art. 6, 2° comma del CCNL del 24/07/2003.

Risulta invece che in alcuni casi non sia stato stipulato alcun contratto sulle materie di cui trattasi ed, in particolare, sui criteri generali per la ripartizione del fondo di istituto e sulla attribuzione dei compensi accessori al personale dipendente.

Al contratto dovrà poi fare seguito una relazione tecnico-finanziaria a cura del direttore dei servizi generali ed amministrativi con la quale si dà conto dei riparti delle somme spettanti al personale. Sarà poi il collegio dei revisori a rilasciare la certificazione relativa alla compatibilità finanziaria.

Lo schema procedurale sarà pertanto:

1. Sigla dell'accordo integrativo che sta a significare una ipotesi di impegno;
2. Relazione tecnico finanziaria del DSGA;
3. Certificazione di compatibilità finanziaria ad opera dei revisori ai quali vanno sottoposti i documenti sub a) e b);
4. Sottoscrizione in via definitiva del contratto integrativo.

Soltanto al termine di tale iter procedurale potrà essere dato corso agli effetti giuridici conseguenti (liquidazione e corresponsione dei compensi al personale avente diritto).

Per una compiuta conoscenza dell'argomento si fa rinvio alle norme del D.Lgs 165/01 e in particolare agli artt. 40, commi 3 e 4; 40bis comma 3; 45 comma 1 e 48 comma 6.

Dalla normativa sopracitata emerge che la forma di controllo attribuita ai revisori attraverso la certificazione di compatibilità finanziaria è finalizzata ad accertare costi non compatibili con i vincoli di bilancio e con le norme contrattuali di livello nazionale regolanti la materia.

Le clausole contrattuali difformi sono nulle così come l'attribuzione di compensi accessori non corrispondenti alle disposizioni contrattuali stesse.

Nel sito internet (news – risorse finanziarie) potrà essere consultata la C.M. n. 109 del 11/06/2001 che disciplina l'iter procedurale di che trattasi.

Il Dirigente
Luciano Fanti

Il referente: Luciano Fanti

Tel. 051.6437702